

Studio Fabrizio Mariani
Viale Brigata Bisagno 12/1 16129 Genova
Tel. e. fax. 010.59.58.294
f.mariani@studio-mariani.it

Circolare n. 7
del 13 marzo 2014

MODELLO 730/2014 NOVITÀ

In questa Circolare

1. Quadri del Modello 730/2014
2. Contribuenti che possono utilizzare il Modello 730/2014
3. Modalità e termini di presentazione
4. Novità del Modello 730/2014
5. Correzione ed integrazione del Modello 730/2014
6. Rimborsi e trattenute

1. QUADRI del MODELLO 730/2014

Il Provvedimento Agenzia Entrate 15.1.2014 ha approvato, con le istruzioni, il **Modello 730/2014**, relativo alla dichiarazione semplificata ai fini Irpef che i contribuenti che si avvalgono dell'**assistenza fiscale** devono presentare nell'anno **2014** per i **redditi 2013**, nonché il **Modello 730-1**, concernente la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'Irpef e del 5 per mille dell'Irpef, il **Modello 730-2** per il sostituto d'imposta e 730-2 per il Caf, concernenti la ricevuta dell'avvenuta consegna della dichiarazione da parte del contribuente, il **Modello 730-3**, relativo al prospetto di liquidazione in merito all'assistenza fiscale prestata, i **Modd. 730-4 e 730-4 integrativo**, concernenti la comunicazione, la bolla di consegna e la ricevuta del risultato contabile al sostituto d'imposta e la bolla per la consegna dei **Modd. 730 e/o 730-1**.

Con due distinti Provvedimenti, aventi entrambi la data del 10.3.2014, sono state approvate, rispettivamente, delle **modifiche** al Mod. 730/2014 e alle relative istruzioni, e le **specifiche tecniche** per la trasmissione telematica dei dati contenuti nei Modd. 730/2014, nelle comunicazioni di cui ai Modd. 730-4 e 730-4 integrativo e nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'Irpef, nonché le **istruzioni** per lo svolgimento degli **adempimenti** previsti per l'assistenza fiscale da parte dei **sostituti d'imposta**, dei **Caf-dipendenti** e dei **professionisti** abilitati.

Il **Modello 730/2014** è il modello **base** e costituisce la dichiarazione dei redditi vera e propria; è composto dal **frontespizio**, per l'indicazione dei dati anagrafici del contribuente e di quelli relativi ai familiari a carico, e dai seguenti quadri:

- **Quadro A – Redditi dei terreni:** deve essere compilato dai contribuenti che possiedono redditi di terreni. Deve utilizzare questo quadro:
 - chi è **proprietario** o possiede a titolo di **enfiteusi**, **usufrutto** o **altro diritto reale**, terreni situati nel territorio dello Stato per cui è prevista l'iscrizione in Catasto con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale, il titolare della sola nuda proprietà non deve dichiarare il terreno;
 - l'**affittuario** che esercita l'attività agricola nei fondi in affitto e l'**associato** nei casi di conduzione associata. In questo caso deve essere compilata solo la colonna relativa al reddito agrario. L'affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto;
 - il **socio**, il **partecipante** dell'impresa familiare o il **titolare** d'impresa agricola individuale non in forma d'impresa familiare che conduce il fondo. Se questi contribuenti non possiedono il terreno a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, va compilata solo la colonna del reddito agrario;
- **Quadro B – Redditi dei fabbricati e altri dati:** va compilato dai contribuenti che possiedono redditi di fabbricati, anche se derivanti unicamente dal possesso dell'abitazione principale. Vanno indicati anche i dati relativi ai **contratti di locazione**. Devono utilizzare questo quadro:
 - i **proprietari** di fabbricati situati in Italia che sono o devono essere iscritti nel Catasto dei fabbricati come dotati di rendita;
 - i **titolari dell'usufrutto o altro diritto reale** su fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel Catasto fabbricati con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale (ad es. uso o abitazione) il titolare della sola nuda proprietà non deve dichiarare il fabbricato. Si ricorda che il diritto di abitazione (che si estende anche alle pertinenze della casa adibita ad abitazione principale) spetta, ad esempio, al coniuge superstite (art. 540 c.c.);
 - i **possessori** di immobili che, secondo le leggi in vigore, non possono essere considerati rurali;
 - i **soci di società semplici** e di società ad esse equiparate, che producono reddito di fabbricati;
- **Quadro C – Redditi di lavoro dipendente e assimilati:** è diviso in cinque sezioni (lo scorso anno erano sei). Nella Sezione I vanno indicati i redditi di lavoro dipendente e di pensione, nonché quelli assimilati ai redditi di lavoro dipendente per i quali spettano le relative detrazioni d'imposta. Nella Sezione II devono essere inseriti tutti gli altri redditi assimilati per i quali non spettano le detrazioni. Nella Sezione III va indicato l'ammontare delle ritenute Irpef e dell'addizionale regionale Irpef; mentre nella Sezione IV le ritenute a titolo di addizionale comunale all'Irpef, ove deliberata dall'ente locale. La Sezione V è riservata ai dati relativi al contributo di solidarietà trattenuto dal datore di lavoro;
- **Quadro D – Altri redditi:** nella Sezione I si indicano i **redditi di capitale**, di lavoro autonomo o redditi diversi e nella Sezione II i **redditi soggetti a tassazione separata**;
- **Quadro E – Oneri e spese detraibili e oneri deducibili:** in questo quadro devono essere indicate le spese che danno diritto ad una **detrazione d'imposta** e quelle che possono essere **sottratte** dal **reddito complessivo** (oneri deducibili). In particolare, il quadro è suddiviso nelle seguenti **sezioni**:
 - Sezione I: spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19% (ad es. spese sanitarie) o del 24%;
 - Sezione II: spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo (ad es. contributi previdenziali);
 - Sezione III-A: spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 36%, 41%, 50% o 65% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;

- Sezione III-B: dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione;
- Sezione III-C: detrazione d'imposta del 50% per l'acquisto di mobili per l'arredo di immobili ristrutturati;
- Sezione IV: spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 55% o 65% per gli interventi di risparmio energetico;
- Sezione V: dati per fruire delle detrazioni d'imposta per canoni di locazione;
- Sezione VI: dati per fruire di altre detrazioni d'imposta (ad es. spese per il mantenimento dei cani guida);
- **Quadro F – Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati:** è diviso in otto sezioni, nelle quali si indicano i versamenti di **acconti Irpef**, **addizionale comunale Irpef** e **cedolare secca** relativi all'anno 2013 (Sezione I), le **ritenute subite** diverse da quelle già indicate nei Quadri C e D (Sezione II), le **eventuali eccedenze** risultanti dalle precedenti dichiarazioni (Sezione III), le **ritenute** e gli **acconti Irpef sospesi** per eventi eccezionali (Sezione IV), l'importo dell'**acconto Irpef** per il **2014** che il contribuente può chiedere di trattenere in misura inferiore rispetto a quello risultante della dichiarazione e il numero di **eventuali rate** del saldo **2013** (Sezione V), le soglie di **esenzione** per l'addizionale comunale Irpef (Sezione VI), la Sezione VII da compilare solo nel **Modello 730 integrativo**, nonché **altri dati** (Sezione VIII);
- **Quadro G – Crediti d'imposta:** comprende sei sezioni, relative ai **crediti d'imposta** inerenti ai fabbricati (Sezione I), al credito d'imposta per il reintegro delle anticipazioni dei fondi pensione (Sezione II), al credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero (Sezione III), al credito d'imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo (Sezione IV), al credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione (Sezione V) e al credito d'imposta per le mediazioni (Sezione VI);
- **Quadro I – Imposte da compensare:** questo quadro può essere compilato dal contribuente che sceglie di utilizzare l'eventuale **credito** risultante dal **Modello 730/2014** per pagare le **imposte dovute** nel **2014** mediante la **compensazione** nel **Modello F24**. Da quest'anno, infatti, è possibile utilizzare il credito che risulta dal Modello 730 in compensazione nell'F24, per pagare, oltre che l'**Imu** dovuta per l'anno **2014**, anche le **altre imposte** che possono essere versate con il **Modello F24**. A seguito di questa scelta, il contribuente, nel mese di luglio o agosto, non riceverà il rimborso corrispondente alla parte del credito che ha chiesto di compensare per pagare le altre imposte. Per utilizzare in **compensazione** il credito che risulta dal Modello 730, il contribuente deve compilare e presentare in **banca** o all'**ufficio postale** l'**F24** anche se, per effetto della compensazione eseguita, il **saldo** finale è uguale a **zero**. Si ricorda che da quest'anno per utilizzare in compensazione un credito di **oltre euro 15.000** è necessario richiedere l'apposizione del **visto di conformità** (art. 1, co. 574, L. 147/2013). Il quadro può essere compilato anche nel caso di Modello 730 presentato dai **lavoratori dipendenti senza** un **sostituto d'imposta** che possa effettuare il **conguaglio**.

L'utilizzo del **Modello 730** ai fini della dichiarazione dei redditi comporta dei **vantaggi**, in quanto:

- la **compilazione** del modello è **semplice** e **non** richiede l'effettuazione di **calcoli**, come avviene, invece, per la dichiarazione unificata annuale **Modello Unico**;
- consente al **contribuente** di ottenere gli eventuali **rimborsi** di **crediti** d'imposta risultanti dalla dichiarazione direttamente con la retribuzione o con la pensione, nonché di richiedere di effettuare un **minore** (o nullo) **versamento** a titolo di **acconto** delle imposte sui redditi 2013, da dichiarare nel 2014;
- permette al soggetto che presta l'**assistenza fiscale** (datore di lavoro, ente che eroga la pensione o Centro di assistenza fiscale) di **trattenere** direttamente sulla retribuzione o sulla pensione le **somme eventualmente dovute** dal contribuente (ad es. a titolo di acconto delle imposte sui redditi).

I **coniugi** non legalmente o effettivamente separati possono presentare la dichiarazione dei redditi in **forma congiunta** con il Modello 730 se possiedono **esclusivamente redditi** che possono essere dichiarati mediante il Modello 730 e **almeno uno** di essi si trova nella condizione di utilizzare il Modello 730. Quando **entrambi** i coniugi possono **autonomamente** avvalersi dell'assistenza fiscale, il Modello 730 può essere presentato in forma congiunta al **sostituto d'imposta** di **uno dei due** coniugi ovvero ad un **Caf**. In caso di dichiarazione congiunta, nel **frontespizio** del modello va indicato come «**dichiarante**» il coniuge che ha come **sostituto d'imposta** il soggetto al quale è **presentata** la dichiarazione congiunta, o quello scelto per effettuare le operazioni di **conguaglio** d'imposta, se la dichiarazione viene presentata ad un Caf.

Il **Modello 730 congiunto** non può essere presentato in caso di:

- **dichiarazione** presentata **per conto** di **altri contribuenti**, quali **persone incapaci**, compresi i minori di età;
- **decesso** di uno dei coniugi avvenuto **prima** della **presentazione** della dichiarazione dei redditi;
- **titolarità** di **uno dei coniugi**, nel 2013, di redditi che **non** possono essere **dichiarati** con il Modello 730 (redditi d'impresa anche in forma di partecipazione, redditi di lavoro autonomo professionale anche in forma associata, redditi diversi non compresi nel Quadro D del Modello 730), o se, comunque, uno dei coniugi è tenuto a presentare il **Modello Unico 2014 PF**.

2. CONTRIBUENTI che POSSONO UTILIZZARE il MODELLO 730/2014

Il Modello 730/2014, relativo al periodo d'imposta 2013, può essere utilizzato per dichiarare le seguenti tipologie di **reddito**, possedute nel **2013**:

- redditi di **lavoro dipendente e assimilati**, tra cui i redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto;
- redditi dei **terreni**;
- redditi dei **fabbricati**;
- redditi di **capitale**;
- redditi di **lavoro autonomo occasionale** per i quali non è richiesta la partita Iva;
- alcuni dei **redditi diversi** (ad es. redditi di terreni e fabbricati situati all'estero);
- alcuni dei redditi assoggettabili a **tassazione separata**.

I contribuenti che possono presentare il Modello 730/2014 sono:

- **dipendenti**, compresi quelli per i quali il reddito è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali;
- **pensionati**;
- soggetti che percepiscono **indennità sostitutive** di reddito di lavoro dipendente (ad es. trattamento di integrazione salariale, indennità di mobilità, ecc.);
- **soci di cooperative** di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- **sacerdoti** della Chiesa cattolica;
- **giudici costituzionali, parlamentari** nazionali e altri titolari di **cariche pubbliche** elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
- soggetti impegnati in **lavori socialmente utili**;
- **produttori agricoli** esonerati dalla presentazione del Modello 770/2014 e delle dichiarazioni ai fini Iva e Irap;
- lavoratori con **contratto di lavoro a tempo determinato** per un periodo **inferiore all'anno**. Questi contribuenti possono presentare il Modello 730/2014:
 - al **sostituto d'imposta**, se il rapporto di lavoro dura almeno **dal mese di aprile al mese di luglio 2014**;
 - ad un **Centro di assistenza fiscale** per lavoratori dipendenti (Caf-dipendenti) o ad un **professionista abilitato** a condizione che il rapporto di lavoro duri almeno **da giugno 2014 a luglio 2014** ed essi conoscano i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio;
- personale della **scuola con contratto di lavoro a tempo determinato**, che si può rivolgere al sostituto d'imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno **dal mese di settembre 2013 al mese di giugno 2014**;
- lavoratori che posseggono **soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa** (art. 50, co. 1, lett. c-bis, D.P.R. 917/1986) almeno nel periodo **compreso tra giugno e luglio 2014** e conoscono i dati del **sostituto** che dovrà effettuare il conguaglio, presentando il Modello 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato.

Chi deve presentare la dichiarazione per conto dei **minori non emancipati**, degli **interdetti** e degli **inabilitati**, può utilizzare il Modello 730 solo se per questi contribuenti ricorrono le condizioni (ad es. tipologia di reddito) suindicate.

Non possono, invece, utilizzare il Modello 730/2014 e, quindi, devono presentare il **Modello Unico 2014 PF** o il **Modello Unico 2014 Mini** i dipendenti e assimilati e i pensionati che, nel periodo d'imposta **2013**, hanno posseduto:

- **redditi d'impresa**, anche in forma di partecipazione, che vanno dichiarati nel Modello Unico;
- redditi di **partecipazione in società di persone**, da dichiarare nel Modello Unico;
- redditi di **lavoro autonomo professionale** (soggetti con partita Iva), anche in forma **associata**, da dichiarare nel **Quadro RE** (Redditi di lavoro autonomo) del Modello Unico;
- **redditi diversi non** compresi tra quelli indicati nel **Quadro D**, righe D4 e D5, del Modello 730 (ad es. proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende, proventi derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende), da dichiarare nel **Quadro RL** (Redditi diversi) del Modello Unico;
- redditi da **plusvalenze** derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
- reddito proveniente da **trust** percepito quale soggetto beneficiario.

Devono utilizzare il **Modello Unico 2014** anche i soggetti che:

- devono presentare, oltre alla dichiarazione ai fini delle **imposte** sui **redditi**, anche una tra le dichiarazioni ai fini **Iva**, **Irap** e **sostituti d'imposta** (Modello 770 Semplificato e/o Ordinario);
- **non residenti** in Italia nel 2013 e/o nel 2014;
- devono presentare la dichiarazione **per conto** dei **contribuenti deceduti**.

Si veda nel paragrafo n. 4 la **novità** del Modello 730/2014 relativa ai contribuenti **privi** di un **sostituto d'imposta** tenuto ad effettuare il **conguaglio**.

3. MODALITÀ e TERMINI di PRESENTAZIONE

Per adempiere agli obblighi di dichiarazione, i contribuenti possono rivolgersi alternativamente:

- ad un **Caf-dipendenti** scelto autonomamente, oppure
- al proprio **sostituto d'imposta** (datore di lavoro o ente pensionistico), se esso presta assistenza fiscale e se il contribuente ha comunicato al sostituto stesso, **entro il 15.1.2014**, l'intenzione di avvalersi dell'assistenza fiscale nel **2014**.

In caso di **mancata comunicazione**, il **sostituto d'imposta** è **esonero** dall'obbligo di **assistenza**. Inoltre, i soggetti per i quali il rapporto con il sostituto s'instaura **dopo il 15.1.2014** sono **esonero** dall'onere di **comunicazione**. I **sostituti d'imposta**, anche se **non** prestano **assistenza fiscale**, devono effettuare le operazioni di **conguaglio** relative alle dichiarazioni Modello 730.

I **dipendenti** delle **Amministrazioni dello Stato** possono presentare il Modello 730 all'ufficio che svolge le funzioni di sostituto d'imposta (che può anche non coincidere con quello di appartenenza) o a quello che, secondo le indicazioni del sostituto d'imposta, svolge l'attività di assistenza o è incaricato della raccolta dei modelli.

Le modalità per la presentazione della dichiarazione sono **differenti** a seconda che il contribuente si avvalga dell'assistenza fiscale del proprio **datore di lavoro o ente pensionistico** oppure di un **Caf**:

- a) **presentazione al sostituto d'imposta**: il contribuente che presenta la dichiarazione al proprio sostituto d'imposta deve consegnare il **Modello 730 già compilato** e l'apposita busta chiusa contenente il **Modello 730-1**, concernente la scelta per la destinazione dell'8 per mille e del 5 per mille dell'Irpef. In caso di **dichiarazione congiunta**, le schede per la destinazione dell'8 per mille dei coniugi devono essere inserite in un'unica busta, sulla quale devono essere riportati i dati anagrafici del dichiarante;
- b) **presentazione al Caf**: il contribuente che si rivolge ad un Caf può consegnare il Modello debitamente **compilato** (in tal caso **nessun compenso** è dovuto al Caf), oppure può **chiedere assistenza** per la compilazione. Il contribuente deve presentare al Caf la scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille e del 5 per mille dell'Irpef (Modello 730-1), anche se non è espressa la scelta.

Per permettere la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione, il contribuente deve **sempre** esibire al Caf o del professionista abilitato la **documentazione** necessaria, ad esempio:

- le **certificazioni** attestanti le **ritenute** alla fonte ai fini Irpef, quali il **Cud 2014** (oppure il **Cud 2013** se eventualmente rilasciato, per i redditi percepiti nel 2013, in caso di interruzione del rapporto di lavoro avvenuta **prima** che fosse disponibile lo schema di certificazione Cud 2014);
- gli **scontrini**, le **ricevute**, le **fatture** e le **quietanze** comprovanti gli **oneri deducibili** dal reddito e **detraibili** dall'imposta. **Non** va esibita la documentazione concernente gli oneri deducibili riconosciuti dal **sostituto d'imposta** in sede di determinazione del reddito. Inoltre non va esibita la documentazione degli oneri che hanno dato diritto ad una **detrazione d'imposta già attribuita** dal sostituto d'imposta all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio, in sede di tassazione del reddito, se tale documentazione è in possesso esclusivamente del sostituto d'imposta;
- per le spese sostenute per gli interventi di **recupero del patrimonio edilizio** per le quali spetta la **detrazione Irpef**, i documenti previsti per fruire della detrazione spettante, ad esempio le **ricevute** dei **bonifici** bancari o postali, le **fatture** e **ricevute fiscali** comprovanti le spese sostenute, le **quietanze** di **pagamento** degli **oneri** di **urbanizzazione**, gli attestati di versamento delle **ritenute** operate dal **condominio** sui compensi dei professionisti, la quietanza rilasciata dal condominio che attesta il pagamento delle spese imputate al singolo condomino e, inoltre, per gli interventi iniziati **prima** del **14.5.2011**, la **ricevuta postale** della raccomandata con la quale è stata trasmessa la **comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara** (per gli interventi iniziati dall'1.1.2011 al 13.5.2011 tale comunicazione non è necessaria se sono stati indicati i dati catastali dell'immobile nella dichiarazione dei redditi relativa al 2011). Per gli interventi sulle **parti comuni**, la documentazione può essere sostituita da una certificazione dell'amministratore di condominio che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti per beneficiare della detrazione spettante e indichi la somma di cui il contribuente può tener conto per la detrazione;
- gli **attestati** di **versamento d'imposta** eseguiti direttamente dal contribuente;

- le **dichiarazioni Modello Unico** in caso di **eccedenze d'imposta** per le quali si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.

Per quanto riguarda gli **oneri deducibili** dal reddito complessivo e gli **oneri detraibili** dall'imposta lorda, il contribuente deve esibire la documentazione idonea a verificare il diritto al riconoscimento degli stessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa vigente.

Il **contribuente** conserva la documentazione in **originale**, mentre il **Caf** o il **professionista** ne conserva **copia** che può essere trasmessa, su richiesta, all'Agenzia delle Entrate.

La documentazione relativa ai **redditi 2013**, dichiarati nel **Modello 730/2014**, deve essere **conservata** dal contribuente per il periodo entro il quale l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di richiederla, vale a dire **fino al 31.12.2018**, sia in caso di assistenza prestata dal **sostituto d'imposta** sia da un **Caf**, ed esibita, se richiesta, ai competenti Uffici dell'Agenzia delle Entrate.

La scadenza per la presentazione della dichiarazione è diversa a seconda che il contribuente si avvalga dell'assistenza fiscale del sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) oppure di un Caf:

a) **assistenza fiscale prestata dal sostituto d'imposta**: il contribuente deve presentare al proprio sostituto d'imposta entro il **30.4.2014**:

- il **Modello 730/2014**, debitamente **compilato** e **sottoscritto**; devono essere indicati anche i redditi erogati e gli eventuali acconti trattenuti dallo stesso sostituto;
- il **Modello 730-1** con la scelta per la **destinazione dell'8 per mille e del 5 per mille** dell'Irpef.

Diversamente da quanto previsto in caso di presentazione della dichiarazione al Caf, al **sostituto d'imposta non** deve essere esibita alcuna **documentazione** tributaria relativa alla compilazione del Modello 730/2014 (ad es. documentazione attestante le ritenute indicate nella dichiarazione, fatture, ricevute e quietanze relative a pagamenti effettuati, nel corso dell'anno 2013, per oneri deducibili o detraibili, ecc.);

b) **assistenza fiscale prestata dal Caf o da un professionista abilitato**: il contribuente deve presentare al **Caf-dipendenti** o ad un **professionista abilitato** entro il **31.5.2014**:

- il **Modello 730/2014**, già **compilato**; in alternativa è possibile chiedere al Caf l'**assistenza** per la compilazione;
- il **Modello 730-1** con l'indicazione dei dati anagrafici anche se non viene effettuata la scelta per la destinazione dell'8 per mille e del 5 per mille dell'Irpef.

Il contribuente deve esibire al Caf o al professionista la **documentazione** necessaria per consentire la verifica della **conformità** dei **dati esposti** nella dichiarazione e del rispetto delle disposizioni che disciplinano gli **oneri deducibili** e **detraibili**, le **detrazioni** e i **crediti d'imposta**, lo **scomputo** delle **ritenute d'acconto**.

Le **stesse modalità** e gli **stessi termini** si applicano se il **sostituto d'imposta** presta assistenza fiscale ai propri sostituiti **tramite** un **Caf** di cui è **socio**.

4. NOVITÀ del MODELLO 730/2014

Le **principali novità** contenute nel Modello 730/2014 sono illustrate di seguito.

MANCANZA di un SOSTITUTO d'IMPOSTA: possono presentare il Modello 730/2014, anche in **mancanza** di un **sostituto d'imposta** tenuto a effettuare il **conguaglio**, i contribuenti che nel corso del 2013 hanno percepito redditi di **lavoro dipendente**, redditi di **pensione** e/o alcuni **redditi assimilati** a quelli di lavoro dipendente (ad es. co.co.co. e co.co.pro.) e nel **2014 non** hanno un **sostituto d'imposta** che possa effettuare il **conguaglio**. Il Modello 730 deve essere presentato a un **Caf** o a un **professionista abilitato**, nelle informazioni relative al contribuente va indicata la lettera «A» nella nuova casella «**730 senza sostituto**» inserita nel **frontespizio** e nel riquadro «Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio» va barrata la nuova casella «**Mod. 730 dipendenti senza sostituto**».

COMPENSAZIONE del CREDITO nel MODELLO F24: a partire da quest'anno è possibile utilizzare il **credito** che emerge dalla dichiarazione 730/2014 utilizzandolo in **compensazione** nel **Modello F24**, per pagare sia l'**Imu** dovuta per l'anno **2014**, sia le **altre imposte** che possono essere versate con il Modello F24.

DETRAZIONI per FIGLI a CARICO: l'art. 1, co. 483, L. 228/2012 ha **elevato**, con effetto **dall'1.1.2013**, l'importo delle **detrazioni d'imposta previste per i figli fiscalmente a carico**, calcolate da chi presta l'assistenza fiscale in relazione al reddito del contribuente. Infatti, per effetto della modifica apportata all'art. 12, co. 1, lett. c), D.P.R. 917/1986, dal 2013 è previsto che spettino:

- **euro 950** (erano euro 800) per ogni **figlio** a carico di età **pari o superiore a 3 anni**;

- **euro 1.220** (erano euro 900) per ogni **figlio** di età **inferiore a 3 anni**.

Inoltre, è elevato a **euro 400** (erano euro 220) l'**importo aggiuntivo** della detrazione per ogni **figlio** con **disabilità**.

Si ricorda che con il co. 526 dell'art. 1, L. 228/2012 è stata **prorogata** anche per l'anno **2013** la **detrazione per carichi di famiglia** di cui all'art. 12, D.P.R. 917/1986 a favore dei **soggetti non residenti** in Italia. Per poter beneficiare delle **detrazioni per carichi di famiglia**, tali soggetti devono dimostrare, con **idonea documentazione**, che i relativi familiari possiedono un reddito complessivo non superiore a euro 2.840,51, compresi i redditi prodotti fuori dall'Italia, e di non godere nel proprio Paese di residenza di alcun beneficio analogo. La detrazione relativa al 2013 **non rileva** ai fini della determinazione dell'**acconto Irpef** dovuto per il **2014**.

DETRAZIONE per RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute nell'**anno 2013**, la detrazione d'imposta è riconosciuta nella misura del **50%** (Sezioni III-A e III-B del Quadro E).

Ai sensi del co. 139 dell'art. 1, L. 147/2013, con la modifica dell'art. 16, co. 1, D.L. 63/2013, conv. con modif. dalla L. 90/2013, riguardo agli interventi di **recupero del patrimonio edilizio**, è previsto che, ferme restando le ulteriori disposizioni di cui all'art. 16-bis, D.P.R. 917/1986, per le **spese documentate** relative a tali **interventi** spetta una **detrazione Irpef** fino a **euro 96.000** per unità immobiliare.

La detrazione è pari al **50%** per le spese sostenute dal **26.6.2012** al **31.12.2014** (anziché 31.12.2013) ed è pari al **40%** per le spese sostenute dall'**1.1.2015** al **31.12.2015**.

DETRAZIONE per l'ACQUISTO di MOBILI: i contribuenti che fruiscono della detrazione per le spese relative a lavori di **recupero del patrimonio edilizio** possono beneficiare di una detrazione d'imposta del **50%** per le ulteriori spese sostenute **dal 6.6.2013** per l'acquisto di **mobili** e di **grandi elettrodomestici** di classe **non inferiore alla A+** (A per i forni), finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione, che spetta su un ammontare complessivo **fino a euro 10.000**, è ripartita in **10 rate** di uguale importo da chi presta l'assistenza fiscale (Sezione III-C del Quadro E). Si ricorda che, ai sensi del co. 139 dell'art. 1, L. 147/2013, tale detrazione è stata prorogata per le spese sostenute **fino al 31.12.2014** (nuovo art. 16, co. 2, D.L. 63/2013, conv. con modif. dalla L. 90/2013).

DETRAZIONE per INTERVENTI per il RISPARMIO ENERGETICO: è riconosciuta per l'anno 2013 la detrazione d'imposta per le spese relative agli interventi finalizzati al **risparmio energetico** degli **edifici**. La misura della detrazione è elevata dal 55% al **65%** per le spese sostenute dal **6.6.2013** al **31.12.2013** (Sezione IV del Quadro E).

Il co. 139 dell'art. 1, L. 147/2013, di modifica dell'art. 14, co. 1 e 2, D.L. 63/2013, conv. con modif. dalla L. 90/2013, ha previsto un'**ulteriore proroga** delle **detrazioni** per i **lavori di riqualificazione energetica** nella misura del:

- **65%** per le **spese** sostenute dal **6.6.2013** al **31.12.2014**;
- **50%** per le **spese** sostenute dall'**1.1.2015** al **31.12.2015**.

Le **detrazioni** si applicano **anche** alle **spese per interventi su parti comuni condominiali**, ai sensi degli artt. 1117 e 1117-bis c.c., o che interessino tutte le **unità immobiliari** di cui si compone il **singolo condominio** nella misura del:

- **65%** per le **spese** sostenute dal **6.6.2013** al **30.6.2015**;
- **50%** per le **spese** sostenute dall'**1.7.2015** al **30.6.2016**.

DETRAZIONE per INTERVENTI ANTISISMICI: è riconosciuta una detrazione d'imposta nella misura del **65%**, fino ad un ammontare complessivo di spesa **non superiore a euro 96.000** per unità immobiliare, per le spese sostenute **dal 4.8.2013 al 31.12.2013** per gli interventi relativi all'adozione di **misure antisismiche**, le cui procedure autorizzatorie siano state attivate dopo il 4.8.2013, su edifici adibiti ad **abitazione principale** o ad **attività produttive** ricadenti nelle **zone sismiche ad alta pericolosità** (Sezione III-A, codice 4 in colonna 2, e Sezione III-B del Quadro E).

EROGAZIONI al FONDO per l'AMMORTAMENTO dei TITOLI di STATO: è riconosciuta una detrazione d'imposta del **19%** per le **erogazioni liberali** in denaro a favore del **Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato** (righe da E8 a E12, codice 35).

EROGAZIONI a ONLUS e PARTITI: la misura delle detrazioni relative alle **erogazioni liberali** a favore delle **Onlus** e alle erogazioni liberali a favore di **partiti e movimenti politici** è stata elevata dal 19% al **24%** (righe da E8 a E12, codici 41 e 42).

EROGAZIONI ad ISTITUTI SCOLASTICI: la detrazione prevista per le **erogazioni** liberali a favore degli **istituti scolastici** di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro, finalizzate all'**innovazione tecnologica**, all'**edilizia scolastica** e all'**ampliamento dell'offerta formativa** è stata estesa alle erogazioni a favore delle istituzioni dell'**alta formazione artistica, musicale e coreutica** e delle **Università** e alle erogazioni finalizzate all'**innovazione universitaria** (righe da E8 a E12, codice 31).

OTTO per MILLE dell'IRPEF: è possibile destinare l'**8 per mille** dell'Irpef all'**Unione Buddhista Italiana** o all'**Unione Induista Italiana** ed è possibile **dedurre** dal proprio reddito complessivo, fino all'importo di **euro 1.032,91**, le **erogazioni liberali** in denaro a favore dell'Unione Buddhista Italiana e dell'Unione Induista Italiana.

RESTITUZIONE di SOMME TASSATE PRECEDENTEMENTE: con riferimento alle somme assoggettate a **tassazione** in **anni precedenti** e **restituite** nel **2013** all'**ente** che le ha erogate, l'**ammontare non dedotto** nell'**anno di restituzione** può essere portato in **deduzione** dal reddito complessivo degli **anni successivi**. In alternativa, è possibile chiedere il **rimborso** dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto (rigo E26, codice 5).

FIGLI in AFFIDO: nel prospetto dei **familiari a carico** è possibile **non** indicare il **codice fiscale** dei figli in **affido pre-adoattivo**, per salvaguardare la riservatezza delle informazioni ad essi relative. In questo caso è necessario compilare la **nuova casella** «Numero figli in affido pre-adoattivo a carico del contribuente».

IMU e IRPEF su IMMOBILI NON LOCATI: il reddito degli **immobili ad uso abitativo non locati** situati nello **stesso Comune** nel quale si trova l'immobile adibito ad **abitazione principale**, assoggettati all'**Imu**, concorre a formare la **base imponibile** dell'**Irpef** e delle relative **addizionali** nella misura del 50%. In questo caso, nella colonna 12 «Casi particolari Imu» deve essere indicato il codice 3.

CEDOLARE SECCA: nell'ipotesi di **opzione** per la **cedolare secca**, è stata **ridotta** dal 19% al **15%** la misura dell'**aliquota agevolata** prevista per i **contratti di locazione a canone concordato** sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, relativi ad abitazioni site nei Comuni con carenze di disponibilità abitative e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Cipe con apposite delibere (codice 8 o 12 nella colonna «Utilizzo» della Sezione I del Quadro B).

IMMOBILI LOCATI: per i **fabbricati concessi in locazione** è **ridotta** dal 15% al **5%** la **deduzione forfetaria** del canone di locazione, prevista in **assenza** dell'**opzione** per il regime della **cedolare secca**.

ASSICURAZIONI: per i **premi di assicurazione** sulla vita e contro gli **infortuni** (righe da E8 a E12, codice 12), l'importo complessivo **massimo** sul quale calcolare la detrazione del 19% è pari ad **euro 630**.

LAVORATORI TRANSFRONTALIERI – LIMITE di ESENZIONE dal REDDITO – PROROGA: come stabilito dal co. 549 dell'art. 1, L. 147/2013, è stata **estesa anche al 2013** l'**esenzione da Irpef**, nel **limite di euro 6.700**, per i redditi derivanti da lavoro prestato in via continuativa e come oggetto esclusivo dello stesso rapporto da lavoratori residenti in **zone di frontiera** e altri Paesi limitrofi. Tale esenzione **non rileva** ai fini del calcolo dell'**acconto** dovuto per il **2014** (modifica dell'art. 1, co. 204, lett. b), L. 244/2007).

5. CORREZIONE ed INTEGRAZIONE del MODELLO 730/2014

Se il contribuente rileva **errori** commessi da chi ha prestato l'assistenza fiscale deve comunicarglielo per consentire l'elaborazione di un **Modello 730/2014 rettificativo**.

Nel caso in cui, invece, il contribuente si accorga di **non aver fornito tutti gli elementi** e/o la **documentazione** da utilizzare per la compilazione del Modello 730/2014, si possono presentare i seguenti casi:

- **dichiarazione con maggiore credito, minor debito o imposta invariata:** se il contribuente si accorge di **non aver fornito tutti gli elementi** da indicare nella **dichiarazione** e dall'integrazione e/o dalla rettifica seguono un **maggiore credito** o un **minor debito** (ad es., per oneri detraibili o deducibili non indicati nel Modello 730 originario) o un'**imposta pari** a quella determinata con il Modello 730 originario (ad es. per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte), può scegliere di:
 - presentare entro il **25.10.2014** un **nuovo Modello 730** completo di tutte le parti, indicando il **codice 1** nella relativa casella «730 integrativo» del frontespizio. Il Modello 730 integrativo va comunque presentato a un Caf o a un professionista abilitato anche se l'assistenza fiscale era stata effettuata precedentemente dal sostituto d'imposta. Il contribuente che presenta il Modello 730 integrativo deve

esibire la documentazione necessaria al Caf o al professionista per il controllo della conformità dell'integrazione che viene effettuata. Se l'assistenza sul Modello 730 originario era stata prestata dal sostituto d'imposta occorre esibire al Caf o al professionista tutta la documentazione;

- presentare un **Modello Unico 2014 PF**, utilizzando l'eventuale differenza a **credito** e richiedendone il **rimborso**. Il Modello Unico può essere presentato entro il **30.9.2014** (dichiarazione correttiva nei termini) o entro la scadenza per presentare il Modello Unico relativo all'**anno successivo** (dichiarazione integrativa a favore);
- **dichiarazione da integrare solo per i dati del sostituto d'imposta**: nel caso in cui il contribuente si accorga di **non** aver fornito **tutti i dati** per consentire di identificare il **sostituto** che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo **non corretto** può integrare e/o correggere questi dati presentando un nuovo Modello 730 entro il **25.10.2014**. In questo caso va riportato il **codice 2** nella casella «730 integrativo» del frontespizio. Il nuovo modello deve contenere, quindi, gli stessi dati del Modello 730 originario, ad eccezione di quelli nuovi indicati nel riquadro «Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio»;
- **dichiarazione da integrare sia per i dati del sostituto d'imposta sia per altri dati della dichiarazione da cui emergono un maggior importo a credito, un minor debito oppure un'imposta invariata**: qualora il contribuente si accorga sia di **non** aver fornito **tutti i dati** del **sostituto** che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto) sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella **dichiarazione** e l'integrazione e/o la rettifica comportano un **maggior importo a credito**, un **minor debito** oppure un'**imposta pari** a quella determinata con il Modello 730 originario, il contribuente può presentare un nuovo Modello 730 entro il **25.10.2014**, indicando il **codice 3** nella casella «730 integrativo» del frontespizio;
- **dichiarazione con minor credito o maggior debito**: se il contribuente si accorge di **non** aver fornito **tutti gli elementi** da indicare nella **dichiarazione** e dall'integrazione o rettifica consegua un **minor credito** o un **maggior debito** deve utilizzare il **Modello Unico 2014 PF**, il quale va presentato:
 - entro il **30.9.2014 (correttiva nei termini)**. In questo caso, se dall'integrazione emerge un debito, il contribuente deve pagare le **imposte** dovute, gli **interessi** calcolati al tasso legale (pari, dal 2014, all'1% annuo; in precedenza era il 2,5%) con maturazione giornaliera e della **sanzione** ridotta secondo quanto previsto dall'art. 13, D.Lgs. 472/1997 relativo al **ravvedimento operoso**;
 - entro la **scadenza** per presentare il **Modello Unico** relativo all'**anno successivo (dichiarazione integrativa)**. In questo caso, se dall'integrazione emerge un **debito**, il contribuente deve **pagare** contemporaneamente l'**imposta** dovuta, gli **interessi** legali con maturazione giornaliera e le **sanzioni** ridotte previste in caso di **ravvedimento operoso**;
 - entro il **31 dicembre** del **quarto anno successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, salva l'applicazione delle **sanzioni** da parte dell'Amministrazione finanziaria (**dichiarazione integrativa** – art. 2, co. 8, D.P.R. 322/1998).

6. RIMBORSI e TRATTENUTE

Il **sostituto d'imposta** (datore di lavoro o ente pensionistico) deve consegnare, entro il **31.5.2014**, al contribuente cui ha prestato assistenza una **copia** della **dichiarazione** elaborata e il **prospetto di liquidazione Modello 730-3**, con l'indicazione delle **trattenute** o dei **rimborsi** che saranno effettuati.

Il **Caf** o il **professionista abilitato** devono consegnare, entro il **15.6.2014**, al contribuente, cui ha prestato assistenza, una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione Modello 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente,

Nel prospetto di liquidazione sono evidenziate le **eventuali variazioni intervenute** a seguito dei controlli effettuati dal Caf o dal professionista abilitato e sono indicati i **rimborsi** o le **trattenute** che saranno effettuati dal sostituto d'imposta.

A partire dalla retribuzione di competenza di **luglio 2014**, il sostituto d'imposta deve **effettuare i rimborsi** di Irpef e cedolare secca o **trattenere le somme** o le **rate** (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto di Irpef e cedolare secca, di addizionali regionale e comunale Irpef, di acconto del 20% su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all'addizionale comunale all'Irpef.

Il sostituto d'imposta **non** esegue il **versamento** del debito o il **rimborso** del credito di ogni **singola imposta o addizionale** se l'importo che risulta dalla dichiarazione è **pari o inferiore ad euro 12**.

Per i **pensionati** queste operazioni sono effettuate a partire da **agosto o settembre 2014** (anche se è stata richiesta la rateizzazione). Nel caso in cui la retribuzione erogata nel mese sia **insufficiente**, la parte residua, maggiorata dell'interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d'imposta.

Da quest'anno l'Agenzia delle Entrate, entro il mese di **dicembre** (oppure entro sei mesi dalla data di trasmissione del modello, se questa è successiva alla scadenza del 30 giugno), effettua dei **controlli preventivi**, anche documentali, sulla spettanza delle **detrazioni per carichi di famiglia** in caso di **rimborso** complessivamente **superiore** ad **euro 4.000**, anche determinato da eccedenze d'imposta derivanti da dichiarazioni precedenti. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall'Agenzia stessa (con le stesse modalità, descritte di seguito, previste nel caso di 730 presentato dai contribuenti privi di sostituto d'imposta).

A **novembre 2014** dovrà essere effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di **secondo o unico acconto** di Irpef e cedolare secca.

Il contribuente, che voglia che la trattenuta del secondo o unico acconto sia effettuata in **misura minore** rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione oppure che non sia effettuata, deve **comunicarlo** per iscritto al **sostituto d'imposta** entro il **30.9.2014**, indicando, sotto la propria responsabilità, l'importo che eventualmente ritiene dovuto.

La presentazione di una **dichiarazione integrativa non** fa venir meno l'obbligo da parte del **datore di lavoro** o dell'**ente pensionistico** di effettuare i **rimborsi** o **trattenere** le somme dovute in base al **Modello 730**.

Nel caso di un Modello 730 presentato dai lavoratori dipendenti **senza un sostituto d'imposta** che possa effettuare il conguaglio:

- se dalla dichiarazione presentata emerge un **debito**, chi presta l'assistenza fiscale (Caf o professionista):
 - trasmette on line la delega di versamento utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
 - o, in alternativa, entro il decimo giorno prima della scadenza del termine di versamento, consegna la delega di versamento compilata al contribuente, il quale effettua il pagamento presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali o agenti della riscossione oppure, in via telematica, utilizzando i servizi on line delle Entrate o del sistema bancario e postale. I versamenti devono essere eseguiti entro gli stessi termini previsti nel caso di presentazione del Modello Unico PF;
- se dalla dichiarazione presentata emerge un **credito**, il rimborso è eseguito direttamente dall'Amministrazione finanziaria. Se il contribuente ha fornito all'Agenzia delle Entrate le coordinate del proprio conto corrente bancario o postale (codice Iban), il rimborso viene accreditato su quel conto. La richiesta di accredito può essere effettuata on line tramite la specifica applicazione disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it (chi è già registrato ai servizi telematici può farlo attraverso il canale Fisconline) oppure presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente, il rimborso viene erogato con metodi diversi a seconda della somma da riscuotere: per importi inferiori ad euro 1.000 (interessi compresi), il contribuente riceve un invito a presentarsi in un qualsiasi ufficio postale dove può riscuotere il rimborso in contanti, mentre per importi pari o superiori ad euro 1.000 il rimborso viene eseguito con l'emissione di un vaglia della Banca d'Italia.